

La Legge 40/2004 (Ubaldo Camilotti)

La Legge sulla Procreazione Artificiale Umana : iter, contenuti, principali obiezioni degli oppositori (Ing. Ubaldo Camilotti, Movimento per la Vita di Padova)

Iter

- L' inizio dell' iter legislativo in materia di PA risale addirittura alla V legislatura (anni '60) quando fu presentata la 1° proposta di legge.

- Nel 1985 (sette anni dopo la nascita di Louise Brown - avvenuta nel 1978 - , la 1° Bambina concepita in provetta) venne presentata una proposta di legge dalla Commissione nominata dal Governo e presieduta dal magistrato Ferdinando Santosuosso, che però non ebbe seguito. L' 1/3/1985 il Ministro della Sanità Degan emanò invece una Circolare volta a disciplinare la PA nelle strutture pubbliche ed a prescrivere cautele igienico-sanitarie.

- Nel 1993 il Parlamento approvò una mozione che impegnava il Governo a presentare una legge in materia di PA.

- Nel 1994 (XII Legislatura) fu svolto un concreto lavoro dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato che approdò ad un testo (Relatrice la Sen. Casellati di Padova [FI]) peraltro decaduto con la fine della Legislatura.

- Con la XIII Legislatura (1996-2001) il lavoro parlamentare è divenuto intenso. La XII Commissione Affari Sociali della Camera (presieduta dall' On. Marida Bolognesi [RC]), dopo aver unificato 17 proposte di legge presentò, nel luglio 1998, un testo unificato che accettava : la PA eterologa, la PA in favore di coppie di fatto, congelamento di embrioni, sperimentazione embrionale, la produzione sovranumeraria degli embrioni, ed il trasferimento contemporaneo in utero fino a 4 embrioni.

Nello stesso periodo si era sviluppata fuori dal Parlamento un intenso lavoro ¹ avviato dal Movimento per la Vita (MpV) Italiano, Fondazione "Nuovo Millennio", Forum delle Associazioni familiari ed altre Associazioni operanti nel settore socio-sanitario che sfociò, il 19/11/1997, nella presentazione di un organico testo di legge alternativo a quello che stava predisponendo la Commissione Affari Sociali della Camera.

Grazie anche a questo lavoro, il testo della Commissione venne sostanzialmente emendato (si riconoscevano, tra l' altro, i diritti del concepito, e veniva vietata la PA eterologa). Sotto la presidenza dell' On. Cè succeduto On. Bolognesi, furono successivamente vietati il congelamento e la sperimentazione distruttiva, la

¹Ricordiamo in proposito la raccolta di firme per una PLIP (proposta di legge di iniziativa popolare) per la modifica dell' art. 1 del Codice Civile proposta dal MpV e la raccolta di firma per una Petizione Popolare sui punti essenziali di una politica per la Famiglia proposta dal Forum delle Associazioni familiari (1995).

produzione soprannumeraria e si limitò a tre il numero massimo di embrioni da trasferire in utero. Fu inoltre introdotta "l' adottabilità" per gli embrioni congelati già esistenti. Venne confermata la possibilità di accedere alla PA anche alle coppie conviventi.

Questo testo venne approvato con maggioranza trasversale il 29/5/1999.

Nel giugno 2000, il Senato apportò modifiche sostanziali che riportavano il testo della legge alla "formulazione Bolognesi", ma non si giunse comunque al voto conclusivo anche per la sopravvenuta fine della Legislatura.

- L' attuale XIV Legislatura (2001-2006) ha visto finalmente la conclusione dell' iter legislativo.

Nel novembre 2001 fu ripresentato alla Camera il testo già approvato nel maggio 1999. Nella discussione che seguì (marzo-giugno 2002) sono state introdotte alcune modifiche del testo (eliminata l' adottabilità degli embrioni, inseriti due emendamenti all' art. 14 - 1° e 4° comma - che richiamano la legge 194/1978 sull' Aborto).

La Camera ha approvato il testo così modificato il 18/6/2002.

Il Senato, dopo aver ripreso - nel settembre 2003 - il dibattito sulla legge, l' ha approvata l' 11/12/2003 con modifiche riguardanti solo la data di decorrenza delle spese previste. Da qui l' ultimo passaggio alla Camera che ha approvato definitivamente la legge il 10/2/2004.

Contenuti più significativi (vedi testo integrale in allegato)

- Rinviamo alla lettura del testo della Legge 40/2004, ci pare qui opportuno sintetizzarne i contenuti più significativi.

- Si riconosce che il concepito ha dei diritti (Art. 1)
- L' accesso alla PA è consentito solo nei casi di sterilità documentata e non risolvibile terapeuticamente (Art. 1)
- È vietata la PA di tipo eterologo (Art. 4).
- Possono accedere alla PA le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (Art. 5).
- Le coppie devono essere informate sui possibili effetti sanitari e psicologici della PA (vedi Art. 6)
- I bambini nati grazie alla PA, hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia (Art. 8).
- È vietata sia la sperimentazione sugli embrioni che la clonazione; la ricerca clinica e sperimentale è permessa solo se si perseguono finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela e sviluppo dell' embrione stesso (Art. 13).

- E' vietata la selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti (Art. 13).
- Non si deve produrre un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non superiore a tre (Art. 14).
- La crioconservazione è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi, documentati ed imprevedibili problemi di salute della donna (Art. 14).
- E' vietata la riduzione degli embrioni in caso di gravidanze plurime salvo quanto previsto dalla legge 194/1978 (Art. 14).

- Che dire in sintesi di questa Legge?

A parte le riserve generali sulla PA (ed in particolare per la FIVET per l' elevatissimo rischio di morire che corrono gli embrioni), perchè il diritto di ogni uomo è quello di essere "concepito", non "prodotto", e perchè con la PA viene compromesso l' ordine naturale della trasmissione della vita umana che vuole l' uomo e la donna sposi l' uno con l' altro , (senza considerare che le tecniche di PA non sono cura terapeutiche , e che "il bambino in braccio" è ancora un privilegio di 1 coppia sterile su 4 che lo desidera), a parte dicevo queste riserve, il giudizio è positivo perché con questa Legge, che ha una funzione *preventiva ed educativa* :

- entra nel nostro ordinamento il riconoscimento che il bambino anche prima della nascita e fin dal concepimento è un essere umano e come tale ha diritto ad essere tutelato quanto gli altri soggetti coinvolti nella PA;
- con il divieto della sperimentazione, della crioconservazione, della diagnosi pre-impianto e della riduzione fetale, sono caduti tutti i tentativi di trasformare l' embrione in un oggetto che si può manipolare, selezionare e privare della propria identità genetica;
- si è posto fine al "far west" procreatico.

Non è stato ottenuto dal Parlamento che venisse compresa, all' Art. 5, la garanzia del matrimonio tra i genitori, né è stato risolto in modo umano il problema degli oltre 20.000 embrioni già esistenti e congelati, non si è riusciti ad evitare i riferimenti alla legge 194/1978, il divieto della "riduzione fetale" non è stato espresso come richiesto² dal MpV, ma gli obiettivi raggiunti sono ugualmente grandi sotto ogni aspetto, pratico e culturale.

Non dobbiamo infine dimenticare la mobilitazione delle Associazioni che hanno fatto sentire la loro voce; la trasversalità del voto di approvazione che ha superato la disciplina dei Partiti ed infine la "non neutralità" del Governo che ha certamente avuto rilevanza nel momento del voto finale.

² Ricordiamo che nel testo presentato dal Forum delle Famiglie il 19/11/1997 era scritto in merito : " E' vietato l' aborto selettivo di gravidanze plurigemellari "

Principali obiezioni degli oppositori alla Legge 40/200

- Su questa Legge si è sentito dire di tutto. Rinviando per un esame più esauriente di slogan, domande, problemi e relative risposte al Capitolo 5 del libro di C. Casini "La legge sulla fecondazione artificiale - Un primo passo nella giusta direzione", al dossier "Fecondazione artificiale? Parliamone ancora" (Supplemento di Sì alla Vita - febbraio 2000) all' inserto a Sì alla Vita settembre 2004 "Una Legge da difendere" ed ai numerosi saggi pubblicati in questi anni dal Movimento per la Vita Italiano, mi limito qui a rispondere alle principali obiezioni degli oppositori alla Legge.

A) Si dice : c'è contraddizione tra la Legge sulla PA e la legge sull' Aborto

- Circa la ricaduta della Legge sulla PA sulla Legge 194 (a parte il fatto che non si capisce perché non si potrebbe mettere mano alla Legge 194 dopo oltre 25 anni di applicazione ed oltre 4.000.000 di aborti legali), va detto con chiarezza che i due problemi: PA ed Aborto vanno tenuti distinti, perché sono due problemi diversi.

- Una buona legge in materia di PA deve anzitutto definire "chi è il concepito", "se abbia o no diritti". Ciò non è in contrasto con la legge 194 il cui presupposto non è la negazione dell' identità umana del concepito (vedi Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/1975), ma la presenza di uno "stato di necessità" (pericolo per la salute della donna) che legittimerebbe, secondo il Legislatore la soppressione della Vita del Concepito. Insomma la legge 194 , non dice, né sottintende che il Concepito non è un essere umano.
- Questo concetto trova conferma nella giurisprudenza costituzionale: l' aborto non è un diritto, come una minoranza sostiene , ma una possibilità data dal legislatore in presenza di un pericolo grave, medicalmente accertato ed inevitabile per la salute della donna. Ricordiamo in proposito che la sentenza 35/1997 della Corte Costituzionale con la quale è stata bocciata la richiesta del Partito Radicale di referendum abrogativo della legge 194 , nel ribadire il *"diritto di cittadinanza del concepito"*, evidenzia che *"... si è rafforzata la concezione , insita nella Costituzione italiana in particolare nell' art.2³, seconda la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più alta, sia da iscriversi fra i diritti inviolabili dell' uomo, e cioè tra quei diritti che occupano nell' ordinamento una posizione , per così dire, privilegiata, in quanto appartengono all' essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana."*
- Ed ancora, altri sono i presupposti "ideologici" della legge 194, non certo la negazione dell' identità del Concepito, ma il pericolo dell' aborto clandestino, e l' inefficacia della sanzione penale.

³ Ricordiamo che l' Art. 2 della Costituzione dice : "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l' adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"

B) Perché la legge vieta la PA eterologa? In fin dei conti che differenza c'è con l'adozione?

- L'adozione è uno strumento per dare una famiglia ad un figlio e non per dare un figlio a chi non l'ha. L'ideale sarebbe che non ci fossero figli senza genitori. Purtroppo ce ne sono, ed allora interviene l'adozione. Ecco perché è sbagliato fare il confronto con l'adozione. Non ha senso creare una situazione negativa per poi porvi rimedio.

- Bisogna ricordare poi che, per evidenti motivi giuridici (filiazione), il donatore di gameti (ovulo o spermatozoo) deve restare anonimo. A parte evidenti problemi sanitari (la possibilità di sposare un fratello e una sorella) emerge l'aspetto più negativo della PA eterologa: non si verrebbe mai a sapere chi è il padre o la madre! Ciò è semplicemente contro natura.

- Non si deve dimenticare inoltre che con la PA eterologa si crea una "di simmetria" nella coppia che causa spessissimo crisi irreversibili all'interno della coppia stessa ⁴.

C) Perché la legge vieta la diagnosi pre-impianto (DPI)?

- Premesso che la DPI a scopo selettivo è contraria anche alla legge 194 che presuppone, per poter abortire, la presenza di un pericolo per la salute della donna, ciò premesso, con la DPI a scopo selettivo :

- vi è un rischio elevatissimo di morte per l'embrione che in questa fase del suo sviluppo è formato da pochissime cellule (6-8);
- l'esito della DPI è incertissimo, tanto è vero che solo pochissimi laboratori in tutto il mondo sarebbero in grado di eseguire gli accertamenti;
- verrebbe di fatto ripristinata la selezione eugenetica unanimemente condannata dopo la caduta del nazismo.

D) Si dice : questa legge è contro l'Europa

- Nulla è più falso di questa affermazione. E' vero il contrario. Nel 1989 il Parlamento europeo indicò a tutti gli Stati dell'Unione il dovere di legiferare in materia di PA indicando come criteri base:

- diritto alla vita
- diritto alla famiglia
- diritto alla propria identità

- Riportiamo in questa tavola sinottica, pubblicata dal Servizio studi della Camera dei deputati nel 1997, un confronto tra le leggi in materia di PA dei principali Stati europei (vedi Sì alla Vita settembre 1999) che permette di confutare la tesi su esposta.

	PA omologa	PA eterologa	Accesso	Inseminaz. Post mortem	Ricerca su embrioni
--	-------------------	---------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

⁴ Da indagini condotte nel territorio di Mirano (VE) è emerso che l'85% di coppie sottoposte a PA eterologa sono andate in crisi. Il 65% di queste si è successivamente separato.

FRANCIA	Sì	No	Sposate/Conviventi	No	Sì
AUSTRIA *	Sì	Sì	"	No	No
<u>GRAN BRETAGNA</u>	Sì	Sì	"	Sì	Sì
SVEZIA	Sì	No	"	No	Sì
GERMANIA *	Sì	No	Sposate	No	No

NB:

- * : Paesi con leggi meno permissive
- sottolineato : Paesi con leggi più permissive
- La Spagna correggendo la Legge n.35 /1988 largamente permissiva, ad imitazione dell' Italia, ha recentemente introdotto la regola che non devono essere generati più di 3 embrioni e che tutti gli embrioni devono essere contemporaneamente trasferiti in utero (vedi Legge n.45/2003)
- In Svizzera è vietata la diagnosi preimpianto (vedi Legge 18/1988)

E) Si dice : questa legge è contro la scienza

- Cosa vuol dire? Che la legge pone dei limiti al desiderio di alcuni medici di avere "mani libere" nella distruzione degli embrioni? Che il concepito non dovrebbe essere riconosciuto come soggetto?

Anche il trapianto di organi sarebbe molto più "efficiente" se, anziché attendere la morte dei donatori, la legge permettesse l'espanto da persone morenti, ma ancora in vita. Guarire un ammalato sostituendogli il cuore è cosa lodevole, ma non è una ragione sufficiente per uccidere qualcuno.

- In ogni caso va precisato che allo stato attuale delle conoscenze e delle tecniche, solo cellule staminali estratte da tessuti adulti (sangue , midollo osseo) guariscono talune malattie; al pari delle cellule staminali ricavate dal cordone ombelicale. Negli animali, inoltre, l'uso delle cellule staminali embrionali si è rivelato cancerogeno.

- Il rapporto tra la ricerca scientifica e l'uomo è chiarito molto bene nell' art. 2 della Convenzione bioetica di Oviedo: "*L' interesse e il bene dell' essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società e della scienza.*"

- Proprio in materia di PA è possibile intravedere già obiettivi scientifici e tecnici che saranno raggiunti con maggiore efficacia, proprio grazie ai limiti posti dalla legge. Basti ricordare la ricerca sulle cause della sterilità e sulla possibilità di congelare gli ovociti e non più gli embrioni.

Si pensi alle vie già aperte dai progressi della *chirurgia tubarica ricostruttiva* e della *gene-terapia* finalizzata a definire nei singoli casi la vera causa della sterilità ed il possibile corretto trattamento terapeutico.

La via è lunga, ma la meta è certamente raggiungibile.

F) Si dice : la donna non può essere costretta a ricevere l' embrione in provetta

- La disposizione dell' art. 6 dice soltanto che il consenso non può essere revocato dopo la formazione dell' embrione. Non dice affatto che il trasferimento deve essere effettuato anche coattivamente.

La disposizione è indispensabile per ragioni pubblicistiche e privatistiche

- Dal punto di vista pubblicistico si tratta di assicurare, per quanto possibile, il diritto del concepito in ordine alla nascita ed al suo status di figlio legittimo.

-Dal punto di vista privatistico non si deve dimenticare che il ricorso alla PA implica un accordo nella coppia e della coppia con il medico. Il concepimento determina il momento in cui diviene illegittimo "tornare indietro".

- E' ovvio però che se la donna dopo il concepimento, avesse un ripensamento e restasse determinata a revocare il consenso (ciò che di fatto è difficile che avvenga dati i tempi richiesti dalle procedure finalizzate alla PA), nessuno può imporle fisicamente il trasferimento. In tal caso il medico non è responsabile dell' accaduto, né potrebbe essergli vietato il congelamento in base a quanto previsto dall' art. 14 comma 3 della legge.

G) Perché generare solo tre embrioni per volta?

- La legge non dice che si debbano trasferire tre embrioni, ma al massimo tre.

Il medico è libero di operare in modo da formarne uno, due o tre, ma in ogni caso tutti gli embrioni generati, devono essere trasferiti in utero per evitare che ci siano embrioni sovranumerari.

Prima dell' entrata in vigore della Legge 40, si trasferivano in utero anche quattro o cinque embrioni e talvolta si ricorreva alla cosiddetta "riduzione fetale".

-In ogni caso ciò che è potenzialmente dannoso è la iperovulazione a cui viene sottoposta la donna per produrre gli ovociti necessari alla PA; quanto più massiccia è la somministrazione di farmaci, tanto maggiore sono i rischi che corre.

E' ragionevolmente meno pericolosa una somministrazione moderata di farmaci ripetuta a distanza di mesi che non una somministrazione massiccia per ottenere la maturazione di molti ovociti.

Ed è ragionevolmente immaginabile che più basso è il numero degli ovociti fatti maturare, più ci si avvicina alla natura che di regola porta a maturazione un solo ovocita nel corso di un ciclo; e naturalmente, più il gamete femminile è idoneo alla fecondazione, meno rischi corre l' embrione.

I) Si dice : è una legge proibizionista

- Dobbiamo forse considerare proibizioniste le norme che vietano il lavoro minorile o l'uso di strumenti e sostanze pericolose da parte dei lavoratori? E' vero il contrario. La legge 40/2004 è una legge che si sforza di dire "si alla vita" e di impegnare la società civile a dare il meglio al bambino.

L) Si dice con questa legge solo "i ricchi" potranno accedere alla PA andando all'estero

- A noi non risulta che quando in Italia vigeva il far west procreatico, coppie tedesche venissero in Italia dalla Germania dove dal 1990 vige una legge restrittiva.

- Se un'azione è ingiusta non la si può legittimare per il solo fatto che in altre nazioni esse è giudicata lecita. Altrimenti dovremmo cambiare le nostre leggi sulla droga, sulla prostituzione e così via per evitare il turismo per tossicodipendenza, ed il turismo sessuale.